

AUTORITA' D'AMBITO N. 3 "TORINESE" OGGETTO: CONVENZIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 "TORINESE" L'anno duemilaquattro il giorno MUP del mese di OVolne ore 16,00, ed il giorno _ __del mese di _ in Torino, presso la sede dell'Autorità d'ambito, in c.so Matteotti 32, 10121 Torino, TRA l'AUTORITÀ D'AMBITO N. 3 "TORINESE" di cui all'art. 2 della legge Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, con sede in Torino, Corso Matteotti 32/A, P.IVA 08581830018, in nome e per conto degli Enti che l'hanno costituita, in persona del suo Direttore Generale, Ing. Silvano Ravera, nato a Torino, il 9 settembre 1947, domiciliato ai fini del presente atto presso l'Autorità, il quale, in applicazione dell'art. 107 comma III lett. c) del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 6 del Regolamento di funzionamento dell'Autorità, interviene in qualità di legale rappresentante della medesima; la SMA TORINO S.P.A., con sede in Torino, Corso XI Febbraio 14, P.IVA 07937540016, in persona dell'Ing. Paolo Romano, nato a Lanzo Torinese (TO), il 28/05/1943, il quale interviene al presente atto quale Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore della medesima; E



1	L'ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A., con sede in Pinerolo (TO), Via	
	Vigone 42, P.IVA 05059960012, in persona del dr.Erminio Celestino Ribet,	
	nato a Inverso Pinasca (TO), il 01/08/1954, il quale interviene al presente	
	atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale	•
	rappresentante pro tempore della medesima;	
	PREMESSO	
	Visto l'art. 35, legge 28 dicembre 2001, n. 448, "Legge Finanziaria 2002",	
	che detta nuove disposizioni per l'assetto dei servizi pubblici locali,	
	sostituendo l'art. 113, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;	
	Visti altresì l'art. 14, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, "Disposizioni urgenti	
	per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici", convertito in	
	legge 24 novembre 2003, n. 326, e l'art. 4, comma 234, legge 24 dicembre	
	2003, n. 350, "Legge Finanziaria 2004", che integrano e modificano l'art.	
	113, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., nonché l'art. 35, l. n. 448 del 2001, cit.;	
	Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, "Disposizioni in materia di risorse	
	idriche";	
•••	Vista la legge Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, "Delimitazione	<u></u>
	degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico	
	Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti	
	Locali ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed	1
	integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia	<u>-</u>
	di risorse idriche";	
	Vista la Convenzione Istitutiva dell'Autorità d'ambito per l'organizzazione	7
	del servizio idrico integrato approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti	
	Locali costituenti l'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese";	



	Visto il Piano d'ambito, approvato con deliberazione della Conferenza	
	dell'Autorità d'ambito del 6 dicembre 2002, n. 107, così come adeguato ai	
	nuovi indirizzi della Conferenza dell'Autorità d'ambito con deliberazione	
,	della medesima del 27 maggio 2004, n. 169, che rappresenta lo strumento	
	di programmazione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale	
	Ottimale n. 3 "Torinese", e che costituisce parte integrante e sostanziale del	
	presente atto;	
	Visto altresì il Disciplinare Tecnico Unificato, approvato con deliberazione	
•	della Conferenza dell'Autorità d'ambito del 6 dicembre 2002, n. 108, che	
	definisce gli elementi caratteristici della gestione del servizio idrico	
	integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", e che costituisce	
	parte integrante e sostanziale del presente atto;	
	Vista la Carta del servizio, approvata con deliberazione della Conferenza	•
	dell'Autorità d'ambito del 6 dicembre 2002, n. 107, che tutela gli Utenti del	
	servizio idrico integrato quanto a modalità, standard e livelli minimi di	
	qualità dei servizi erogati, informazioni all'utenza, procedure di reclamo e	
-	modalità di rimborso, monitoraggio della qualità del servizio, e che	•
	costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;	
	Visto l'atto di costituzione di Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.)	18
	stipulato in data 13/09/2002 con rogito Notaio Natale Nardello di Torino	13
	rep. 45025 racc.14473, con il quale la SMA Torino S.p.A., con sede in	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
-	Torino, e la ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., con sede in Pinerolo,	
,	hanno deciso di costituire tra di esse Associazione Temporanea, la cui	3
	mandataria capogruppo SMA Torino S.p.A. costituisce interlocutore unico	\
	dell'Autorità d'ambito fino a quando verrà data attuazione a quanto	



	stabilito dall'art. 7, comma 5, l.r. n. 13 del 1997, cit., ed alla deliberazione		
	della Conferenza dell'Autorità del 27 maggio 2004, n. 173;		_
	Richiamata la Convenzione-atto unico di riconoscimento sottoscritta dai		
	gestori pubblici indicati nella deliberazione della Conferenza dell'Autorità		_
	d'ambito del 28 novembre 2002, n. 78 (Società e Consorzi di cui al Gruppo		-
	n. 1; Società e Consorzi di cui al Gruppo n. 2), ed il suo Allegato A2 avente	•	_
:	ad oggetto "Prescrizioni particolari sulla prosecuzione transitoria delle		-
	gestioni esistenti a mezzo di Enti Pubblici", anch'esso sottoscritto dagli		
	indicati soggetti gestori pubblici;		_
	Specificato che ai fini del presente atto, con il termine "Gestore" si		
	intendono entrambe le società sia nella loro compagine attuale sia in quella		_
	che assumeranno in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 7, comma 5,		_
	l.r. n. 13 del 1997, cit., ed in attuazione della deliberazione della		-
	Conferenza dell'Autorità d'ambito n. 173 del 2004, cit., e che le società		_
	assumono gli obblighi e le responsabilità derivanti dal presente atto;		-
	Vista la deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito n. 173 del		-
	2004, cit., con la quale è stata affidata a SMA-Torino S.p.A e ad ACEA		_
	Pinerolese Industriale S.p.A., ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), d.lgs.	1	
	n. 267 del 2000, cit., la titolarità della gestione del servizio idrico integrato	12	-
	nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese";	72	
	Visto che con la medesima deliberazione della Conferenza dell'Autorità		-
	d'ambito è stato approvato lo schema di Convenzione di servizio di		-
	regolazione dei rapporti tra l'Autorità medesima ed il Gestore;	Ch .	-
	TUTTO CIO' PREMESSO)	-
	Considerato e descritto costituente parte integrante e sostanziale del		
	· ·	1	



presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Capo I: Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto.

- 1. L'Autorità d'ambito n. 3 "Torinese" (di seguito denominata "Autorità") affida in via esclusiva, ai sensi all'art. 113, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e della deliberazione della Conferenza dell'Autorità n. 173 del 2004, cit., la gestione della rete e l'erogazione (di seguito sinteticamente "gestione") del servizio idrico integrato (di seguito "s.i.i.") nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese" (di seguito "ATO 3"), quale individuato all'art. 2 l.r. n. 13 del 1997, cit., a SMA Torino S.p.A e ad ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., (di seguito denominate anche "Gestore" così come specificato in premessa) che accettano, con decorrenza e per durata di cui all'art. 41, alle condizioni indicate nella presente Convenzione, negli atti costituenti parte integrante e sostanziale della medesima, nonché nella deliberazione della Conferenza dell'Autorità n. 173 del 2004, cit., e nei successivi atti che l'Autorità potrà adottare.

 2. Per le gestioni del servizio idrico oggi in capo a SMA Torino S.p.A e
- 2. Per le gestioni del servizio idrico oggi in capo a SMA Torino S.p.A e ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., che la Conferenza dell'Autorità ha riconosciuto alla prosecuzione (deliberazioni del 7 novembre 2002, n. 78, del 28 novembre 2002, n. 108, del 27 maggio 2004, n.173) il conferimento della gestione del s.i.i. costituisce nuovo e autonomo titolo giuridico in sostituzione dei precedenti.
- 3. Il presente atto, anche a mezzo degli atti costituenti parte integrante e sostanziale che sono qui richiamati ed incondizionatamente accettati in



	ogni loro parte dal Gestore, definisce nel territorio dell'ATO 3 la gestione del		
			•
	s.i.i., di cui alla l. n. 36 del 1994, cit., ed alla l.r. n.13 del 1997, cit.,		
	comprensiva della captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi		
	civili e, a mezzo o meno di reti differenziate, per usi industriali e per tutti		
	gli altri usi, nonché di fognatura, collettamento e depurazione di acque		_
	reflue, dell'eventuale relativa riutilizzazione, del trattamento e/o		-
	conferimento dei residui della depurazione agli appositi centri di		
_	smaltimento e del controllo degli scarichi in pubbliche fognature. La		
	gestione del s.i.i. è definita dalle normative comunitarie, statali, regionali e		
	dagli atti e dalle direttive dell'Autorità.		_
	4. Il presente atto, anche a mezzo degli atti costituenti parte integrante e		-
• •	sostanziale, individua i destinatari, le modalità e gli standard minimi di		
	gestione del s.i.i., gli oneri e i relativi costi, i fini di pubblico interesse e le		
	modalità per perseguirli, le forme di coordinamento del sistema gestionale		-
•	esistente.		
	5. Per l'alimentazione del servizio sono affidate al Gestore le fonti di		
	approvvigionamento esistenti, attualmente utilizzate e/o indicate nel Piano		_
-	d'ambito. Saranno, inoltre, affidate al Gestore, ad integrazione e/o in	18	
	sostituzione delle fonti suindicate quelle individuate con le modalità e alle	R.	
•	condizioni riportate nel Disciplinare Tecnico Unificato.	~	
	6. L'Autorità conserva il controllo sul s.i.i. affidato ed ha titolo ad ottenere		-
	dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle proprie		
	funzioni, dei propri poteri e diritti così come specificate nelle norme		_
·	seguenti, ed in particolare al Capo II della presente Convenzione.		_



Art. 2 - Condizioni dell'affidamento.

4		
·	1. L'affidamento della titolarità della gestione del servizio a SMA Torino	•
	S.p.A e ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. ai sensi dell'art. 113, comma 5,	·
·	d.lgs. n. 267 del 2000, cit., si afferma semprechè permanga:	
	a) per SMA Torino S.p.A il vincolo del "controllo analogo" (Statuto SMA	
	Torino artt. 13, comma III, 17, comma II e per relationem al punto n. 2	
	della deliberazione della Conferenza dell'Autorità n. 173 del 2004, cit.), del	
	capitale interamente pubblico, del mantenimento della "attività prevalente"	
	(Statuto SMA Torino art. 13, punto I, lett. B, così come inteso al punto n. 3	
	della deliberazione della Conferenza dell'Autorità n. 173 del 2004, cit.);	
	b) per ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. il vincolo del "controllo analogo"	
· ·	(Statuto ACEA artt. 15, comma III e IV, 16, comma III, 19, 20, comma II,	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25, comma I, 25, comma VI, 29, comma I, II, III, IV, V e VI), del capitale	
-	interamente pubblico, della "attività prevalente" (Statuto ACEA art. 3,	
	comma VI, così come inteso al punto n. 3 della deliberazione della	
	Conferenza dell'Autorità n. 173 del 2004, cit.);	
	2. Il Gestore, in ragione della deliberazione della Conferenza dell'Autorità n.	
	173 del 2004, cit. assume l'obbligo di garantire ai Sindaci dei Comuni soci	18
	di esperire la procedura indicata all'Allegato A a tale deliberazione, che è	7
	qui richiamato ed accettato in ogni sua parte dal Gestore, nonché a	
	comunicare a tutti i Comuni soci i seguenti atti fondamentali entro i	
	quindicesimo giorno precedente la data di convocazione dell'Assemblea per	
	la loro approvazione: il bilancio, la relazione sulla gestione, il piano	13
	programma di attività.	
	3. Il Gestore, in ragione della deliberazione della Conferenza dell'Autorità n	



		•
٠	173 del 2004, cit. assume l'obbligo di scissione – entro l'anno – dalla	
·	propria società delle attività non a favore delle popolazioni dei Comuni soci	
	appartenenti all'ATO 3, ogni qualvolta il bilancio dell'anno precedente	
	evidenzi una violazione dei limiti di legge in materia di attività prevalente.	
,	Art. 3 - Definizione del perimetro del servizio.	
	1. La titolarità della gestione del servizio viene conferita al Gestore per	
	l'intero territorio dell'ATO 3, quale individuato dall'art. 2 l.r. n. 13 del 1997,	
	cit	
<u> </u>	2. La gestione ha effetto nei singoli Comuni dell'ATO 3 con l'acquisizione	•
	da parte dei medesimi della qualità di socio di SMA Torino S.p.A. o ACEA	•
	Pinerolese Industriale S.p.A. ovvero al venir meno di eventuali rapporti	
	giuridici di concessione o di appalto in corso semprechè il Comune abbia	
	acquisito la qualità di socio.	
	3. Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti l'affidamento	
	della titolarità della gestione del s.i.i. ha effetto nei territori dei Comuni soci	
•	con i quali il Gestore abbia proceduto alla stipulazione della convenzione di	
	servizio prevista dall'art. 35; comma VI, l. n. 448 del 2001, cit.; in	
	conformità all'Allegato B alla deliberazione della Conferenza dell'Autorità	12
	n. 173 del 2004, cit., che dovrà essere adeguata alle specifiche realtà locali	
	e fatte salve le convenzioni già stipulate.	
	Art. 4 - Revisione del perimetro del servizio.	•
	1. Nel caso di modificazione dei confini dell'ATO 3 ai sensi dell'art. 2, punto	
	5, l.r. n. 13 del 1997, cit., si intende conseguentemente revisionato il	13
	perimetro del servizio, di cui al precedente art. 3. Il Gestore accetta fin	
	d'ora il nuovo perimetro del servizio e non potrà opporsi e/o vantare diritti	
		,



alla revisione di quanto stabilito nel presente atto. 2. Ove a seguito della modificazione dei confini siano ricompresi nell'ATO 3 nuovi e diversi Comuni, il conferimento della titolarità della gestione del servizio ha effetto nei relativi territori semprechè i Comuni abbiano acquisito la qualità di socio del Gestore entro il termine che sarà definito dalla Conferenza dell'Autorità, ovvero al venir meno di eventuali rapporti giuridici di concessione o di appalto in corso nel Comune socio. Art. 5 - Piano d'ambito. 1. Il Piano d'ambito, approvato con deliberazione della Conferenza dell'Autorità del 6 dicembre 2002, n. 107, così come adeguato con deliberazione della medesima, n. 169 del 2004, cit., parte integrante e sostanziale del presente atto, costituisce lo strumento di programmazione del s.i.i. nell'ATO 3. Ne fanno parte il Piano degli Interventi, il Piano economico-finanziario e lo sviluppo tariffario, la cui accettazione costituisce accettazione dei relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe. 2. Il Gestore prende atto che nel Piano d'ambito, nella presente Convenzione e negli atti costituenti parte integrante e sostanziale, sono individuati gli obiettivi qualitativi e quantitativi e le modalità di erogazione del servizio, le opere, impianti ed interventi sull'attuale infrastrutturale del s.i.i. utili e necessari al raggiungimento di detti obiettivi. 3. Il Gestore prende atto e accetta che le previsioni del Piano d'ambito saranno revisionate e/o aggiornate periodicamente dall'Autorità secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico Unificato. Tali variazioni potranno



leterminare l'eventuale ridefinizione delle modalità di esecuzione del s.i.i. e	•
della tariffa. Il Gestore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna	
in d'ora ad ottemperare alle intervenute revisioni e/o aggiornamenti	
accettandoli integralmente.	
4. Il Gestore potrà proporre in sede di revisione e/o aggiornamento del	
riduzioni della tariffa.	
5. Il Gestore è comunque tenuto in ogni caso a adeguare le attività di cui	
necessità di aggiornamento del Piano d'ambito determinata	1
dall'applicazione di dette norme.	
6. Il Gestore è direttamente responsabile degli adempimenti previsti nel	
Piano d'ambito, nella presente Convenzione e negli altri atti costituenti	
parte integrante e sostanziale, sia in relazione alla realizzazione degli	·
interventi programmati, sia in relazione al conseguimento degli standard	
dall'integrale realizzazione di quanto previsto, fatta eccezione per eventual	i
cause di forza maggiore di cui al successivo art. 54.	
Art. 6 - Disciplinare Tecnico Unificato.	
1. Il Disciplinare Tecnico Unificato, approvato con deliberazione della	a
Conferenza dell'Autorità del 6 dicembre 2002, n. 108, parte integrante	()
sostanziale del presente atto, definisce gli elementi caratteristici dell	1
gestione del s.i.i. nell'ATO 3.	\
• •	
	della tariffa. Il Gestore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna in d'ora ad ottemperare alle intervenute revisioni e/o aggiornamenti accettandoli integralmente. Il Gestore potrà proporre in sede di revisione e/o aggiornamento del Piano d'ambito tutte le innovazioni utili al miglioramento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del s.i.i. e/o capaci di produrre riduzioni della tariffa. Il Gestore è comunque tenuto in ogni caso a adeguare le attività di cui alla presente Convenzione con le disposizioni normative vigenti, nei termini da esse previsti; ove necessario il Gestore comunicherà all'Autorità la necessità di aggiornamento del Piano d'ambito determinata dall'applicazione di dette norme. Il Gestore è direttamente responsabile degli adempimenti previsti nel Piano d'ambito, nella presente Convenzione e negli altri atti costituenti parte integrante e sostanziale, sia in relazione alla realizzazione degli interventi programmati, sia in relazione al conseguimento degli standarci del servizio previsti. Il Gestore non potrà in alcun caso ritenersi esentato dall'integrale realizzazione di quanto previsto, fatta eccezione per eventual cause di forza maggiore di cui al successivo art. 54. Art. 6 - Disciplinare Tecnico Unificato. 1. Il Disciplinare Tecnico Unificato, approvato con deliberazione dell'Autorità del 6 dicembre 2002, n. 108, parte integrante sostanziale del presente atto, definisce gli elementi caratteristici dell'autorità del presente atto, definisce gli elementi caratteristici dell'



		•
	2. Le norme del Disciplinare possono essere modificate e/o integrate da	
	parte dell'Autorità, sentito il Gestore, per meglio renderle rispondenti agli	,
	scopi. Il Gestore si impegna fin d'ora ad ottemperare alle intervenute	
	modificazioni e/o integrazioni.	
•	Art. 7 - Destinatari del servizio.	
	residenti, abitanti o domiciliati nei Comuni dell'ATO 3, ivi comprese le	
	attività produttive, e non domestiche in genere, di seguito chiamati Utenti,	
	possono pretendere dal Gestore le prestazioni inerenti il s.i.i. secondo la	
	relativa disciplina giuridica, ivi compresa l'osservanza del presente atto,	
	delle normative comunitarie, statali, regionali, degli atti e delle direttive	
	dell'Autorità.	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Art. 8 - Tariffa e condizioni di fornitura.	-
	1. La tariffa costituisce il corrispettivo del s.i.i. così come descritto al	
•	precedente articolo 1, assicura la copertura integrale dei costi di gestione,	
	inclusi gli ammortamenti degli immobilizzi realizzati con oneri a carico del	
	Gestore (che, dunque, accetta che nessun altro compenso potrà richiedere	
	per il servizio svolto) e si compone di tutte le voci previste nel Piano	
	d'ambito (compresi canone funzionamento A-ATO, contributo Comunità	19
,	Montane, canone Enti locali, contributo di cooperazione internazionale).	R
<u> </u>	2. Il Gestore si impegna ad attenersi a quanto disposto dal punto 13 della	
	deliberazione della Conferenza dell'Autorità del 18 giugno 2003, n. 132 in	
	merito al riversamento di una quota del fatturato fra la SMA Torino S.p.A. e	
	la ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. fino all'attuazione di quanto previsto	- B
	dall'art. 7, comma 5, l.r. n. 13 del 1997, cit .	
	3. Il Gestore prende atto che la tariffa reale media, riportata nel Piano è	



	stata determinata secondo le disposizioni dell'art. 13 della l. n. 36 del	
	1994, cit., e nel rispetto dei limiti consentiti dal Metodo normalizzato per la	
·	determinazione della tariffa di riferimento di cui al Decreto Ministro dei	
	Lavori Pubblici del 1 agosto 1996, più oltre "Metodo".	
	4. La tariffa e la relativa dinamica definita nel Piano d'ambito e dalle	
	deliberazioni della Conferenza dell'Autorità è applicata dal Gestore agli	
	Utenti del s.i.i. dell'ATO 3 sulla base dei consumi riscontrati.	
	5. Con deliberazione della Conferenza dell'Autorità n. 132 del 2003, cit., è	
	stata definita l'articolazione tariffaria dell'anno 2003 che costituisce la base	
	di riferimento per le articolazioni tariffarie che verranno definite negli anni	
_	2004 e successivi.	
	6. Il Gestore accetta che:	
	a) la tariffa reale media del Piano d'ambito per il primo anno di gestione è	
	stabilita in 0,8468 euro/mc.;	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	b) per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media varia così come	
	emerge dal conto economico del Piano d'ambito ed eventuali sue successive	1
	modificazioni e/o revisioni;	
1 .	c) l'articolazione tariffaria per fasce di utenza e consumi è approvata	B
	annualmente con deliberazione della Conferenza dell'Autorità così come	
	richiamato al precedente punto 4.	`
	7. Le articolazioni tariffarie saranno applicate dal Gestore nel rispetto della	
	presente Convenzione e delle modalità e procedure che saranno indicate	
	nel Regolamento di Utenza del s.i.i. che l'Autorità si riserva di adottare, e	A.
·	che il Gestore accetta sin d'ora, nonché in accordo con l'art. 13 della l. n.	, ,
	36 dél 1994, cit.	
		i -



	'		
·	8. Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in		
	relazione agli investimenti previsti nel Piano d'ambito. Tale miglioramento	·	
	si deve tradurre in una progressiva riduzione dei "costi operativi" effettivi,	•	
-	già considerata nella determinazione tariffaria.		
	Art. 9 - Penalizzazioni tariffarie.		_
	1. In caso di mancato raggiungimento o mantenimento dei livelli di servizio		
	previsti, e/o in caso di mancata o insufficiente realizzazione degli interventi		_
	programmati ed autorizzati, si procederà, con le modalità che dovranno		_
	essere stabilite in attuazione del Disciplinare Tecnico Unificato e sue		_
	successive modifiche e/o integrazioni, ad applicare le penalità tariffarie che		_
	analogamente saranno determinate; sono fatte salve le ulteriori penalità		
	per inadempienze previste a carico del Gestore nei successivi articoli del		_
	presente atto e dalla Carta del servizio.		
	2. Resta stabilito che il Gestore si atterrà ai parametri di misurazione del		_
1	servizio che verranno stabiliti dall'Autorità.		
	Art. 10 - Modalità di riscossione della tariffa.		_
	1. La tariffa è riscossa, previa emissione di fattura, con le modalità e la	18	
	periodicità prevista nel Regolamento d'utenza del s.i.i. del Gestore fino	73	
	all'adozione del Regolamento d'utenza da parte dell'Autorità, che il Gestore		_
	si impegna sin d'ora ad adottare e applicare.	•	_
	2. Ai sensi dell'articolo 15 comma 2 della l. n. 36 del 1994, cit., qualora i		
	segmenti del servizio siano gestiti separatamente, la tariffa del s.i.i. è		_
	riscossa dal soggetto che gestisce il segmento di acquedotto e di cui all'art.	7	_
	10 comma 3 legge n. 36 del 1994, cit., il quale provvederà al successivo		_
	riparto delle relative spettanze al Gestore.		_
			•
,			



Art. 11 - Carta	del servizio	e legittimazione	degli Utenti.

	1. Il Gestore si impegna, in conformità al D.P.C.M. 29 aprile 1999, a	
	adottare sin da subito e rendere pubblica agli Utenti, anche per estratto	
	con l'invio della prima fattura, la Carta del Servizio predisposta	•
	dall'Autorità ed approvata con deliberazione della Conferenza dell'Autorità	
	del 6 dicembre 2002, n. 107. In caso di mancata adozione e/o applicazione	
	immediata della Carta si applicano le penali previste dal successivo art. 48.	
	2. Nella Carta del servizio sono illustrati le modalità, gli standard e i livelli	
	minimi di qualità dei servizi erogati che il Gestore si impegna a garantire, le	
	informazioni all'utenza, le procedure di reclamo e le modalità di rimborso, il	
	monitoraggio della qualità del servizio.	•
	3. Oltre alle revisioni periodiche già contemplate dalla Carta del Servizio,	
	questa verrà periodicamente revisionata e/o aggiornata, su indicazione	
	dell'Autorità, per adeguarla all'innalzamento dei livelli di servizio previsti	
	nel Piano d'ambito e per migliorarne l'efficacia.	
····	4. Il Gestore, nella fase di verifica o in caso di significative modifiche della	1/2
	Carta del Servizio, si impegna a partecipare con l'Autorità alla	12
	consultazione delle Associazioni degli Utenti, ai sensi del Protocollo d'intesa	A.
	approvato dalla Conferenza dell'Autorità con deliberazione del 3 giugno	V
	2002, n. 64, e siglato dall'Autorità con le Associazioni dei consumatori in	
	data 1 luglio 2002, allo scopo di favorire la loro partecipazione al	
	miglioramento della qualità del servizio ed al rispetto dei diritti – obblighi	2
	derivanti dalla Carta medesima.	7
	5. L'inadempimento alle prescrizioni indicate nella Carta del Servizio, vale	
	inadempimento parziale del servizio e, ferme restando le penalità previste	
· .		



	con il presente atto, gli Utenti possono ottenere il pagamento della	
	corrispondente penale.	
	6. Il Gestore si impegna a verificare periodicamente i livelli di qualità del	
	servizio, con mezzi di rilevazione diretta, e il grado di soddisfazione degli	
	Utenti, coordinandosi con le iniziative che l'Autorità potrà intraprendere	
	sull'argomento e riferendo all'Autorità i risultati e le relative procedure.	
	7. Il Gestore è tenuto verso gli Utenti all'osservanza dei doveri di accesso ai	
	documenti inerenti il s.i.i. stabiliti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7	·
	agosto 1990 n. 241; si impegna a mantenere per tutta la durata del servizio	
	Uffici di relazione col pubblico idonei a ricevere le richieste degli Utenti e ad	
	offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità	
`	dell'erogazione del s.i.i. nonché sul rispetto da parte del Gestore della	
	disciplina tecnica e giuridica vigente. Analogo servizio dovrà essere	
	garantito anche per via informatica.	
	8. Il Gestore si impegna a dare immediato corso alle denunzie di disservizio	1/2
•	degli Utenti mantenendo il servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore	13
	su 24 per tutti i giorni dell'anno, per riparazioni, guasti, dispersioni,	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	interruzioni o altre situazioni di emergenza, tenendo periodicamente	`
	informata l'Autorità.	
	9. Entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore	
	presenta all'Autorità per l'approvazione un piano di organizzazione del	
•	servizio di reperibilità e pronto intervento sul territorio dell'ATO 3, in	3
	attuazione a quanto disposto dalla Carta del servizio.	
	Art. 12 - Oneri relativi alla gestione del s.i.i.	
	1. Ai sensi della 1. n. 36 del 1994, cit., e del D.G.R. n. 32-9528 del 5 giugno	,



	2003 le opere, gli impianti e le canalizzazioni funzionali all'esercizio del	
	servizio sono date al Gestore in concessione, avente contenuto comparabile	
•.	a quello di un diritto reale d'uso temporaneo. Il Gestore ne assume i relativi	
	oneri nei termini previsti dalla presente Convenzione, dal Disciplinare	•
	Tecnico Unificato e dai documenti correlati.	
	2. Con la sottoscrizione del presente atto il Gestore si impegna a versare a	
	Comuni e Comunità Montane le rate dei mutui in essere, e relativi alle	
	opere del servizio idrico, come verranno certificati dall'Autorità medesima.	
	3. Ogni qualvolta cessi, per qualsiasi causa, un preesistente rapporto	
	giuridico di concessione, il Gestore si impegna a versare al gestore uscente	
	un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati che verrà	
	considerato nella definizione della tariffa da parte dell'Autorità.	
	4. Il Gestore dichiara di essere a conoscenza delle condizioni in cui sono	· · ·
	attualmente le reti e le infrastrutture oggetto del presente atto e ne assume	
	tutti gli oneri sul piano gestionale, della manutenzione e degli investimenti.	<u> </u>
	5. Dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore è	
	responsabile, nel perimetro di cui al precedente art. 3, del funzionamento	-
	del s.i.i. secondo le disposizioni del presente atto e ne accetta ed assume i	
	relativi oneri ivi comprese le imposte, le tasse ed ogni altra obbligazione	
·	pubblica conseguente all'erogazione del servizio, così come è legittimato a	- 6-
	chiedere a terzi le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni o gli assensi	- Ba
•	comunque denominati, necessari alla gestione del servizio, subentrando	,
	agli enti nelle procedure relative a pratiche ancora in corso, escludendosi	
	comunque ogni responsabilità per danni e/o contenziosi pregressi.	



	6. La gestione si intende a rischio e pericolo del Gestore che è autorizzato a	
	percepire dagli Utenti, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti	
	a suo carico, unicamente le tariffe ed i corrispettivi indicati dal presente	
	atto.	
	Capo II: Funzioni dell'Autorità d'ambito, informazioni e controlli	
	Art. 13 - Poteri dell'Autorità.	
	1. L'Autorità determina gli indirizzi di gestione del s.i.i. con l'approvazione	
	di Piani e Programmi e con l'emanazione di atti e direttive, compie atti di	
	ispezione, controllo, monitoraggio e vigilanza sulla gestione stessa.	
	2. Gli atti e le direttive dell'Autorità e le relative modificazioni vincolano il	
	Gestore.	
	Art. 14 - Direttive e atti di interpretazione.	
	1. L'Autorità può emanare direttive o atti di interpretazione volti a	
	precisare o integrare il contenuto della presente Convenzione, degli atti	1/3
	costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto e/o di Piani e	B
	Programmi.	3
	2. Gli Uffici dell'Autorità possono emanare atti di interpretazione delle	
	modalità di gestione del s.i.i. e delle modalità di attuazione di Piani e	
,	Programmi, nell'ambito delle direttive stabilite dalla Conferenza	
	dell'Autorità.	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	Art. 15 - Funzioni di controllo dell'Autorità.	B
	1. L'Autorità esercita il controllo sulla gestione del servizio, sull'attività e	
	sull'organizzazione propria del Gestore al fine di assicurare, in particolare,	
<u> </u>	la corretta applicazione della tariffa del s.i.i., verificare il raggiungimento	
	degli obiettivi ed i livelli di servizio previsti e la corretta e puntuale	
•		



	realizzazione degli investimenti, valutare l'andamento economico-	
:	finanziario della gestione e nel complesso verificare la corretta attuazione	
	delle previsioni del Piano d'ambito, della presente Convenzione e degli atti	
	costituenti parte integrante e sostanziale.	
	2. Per lo svolgimento delle suddette funzioni l'Autorità potrà definire,	
	integrare, modificare il sistema e le procedure di controlli quali risultano	
	già determinati nella presente Convenzione e negli atti costituenti parte	:
	integrante e sostanziale, sistemi e procedure che il Gestore con la	
	sottoscrizione della presente Convenzione si obbliga, fin d'ora, ad accettare	
	integralmente.	
	Art. 16 - Modalità di controllo.	
	1. L'Autorità, anche a mezzo di sistemi informativi, effettua i controlli e le	
	verifiche opportune sull'attuazione dei propri atti.	
	2. Il Gestore presenta all'Autorità, entro il mese di ottobre dell'anno in	1/3
	corso una prima relazione sull'andamento della gestione ed entro il mese di	72
	febbraio dell'anno successivo, il Rapporto Informativo allegando i	3
	documenti espressamente richiesti ed esplicitati nel Disciplinare Tecnico	
	Unificato e nelle disposizioni che saranno emanate allo scopo dall'Autorità.	
	3. Nel Rapporto Informativo sono indicati anche i dati tecnici, economici e	
	statistici di gestione idonei a rappresentare il possibile sviluppo del sistema	<i>d</i> .
	di erogazione del servizio, nonché proposte anche alternative di gestione	
	volte ad un progressivo miglioramento.	
	4. Per la durata della presente Convenzione, il Gestore si obbliga a	
,	redigere per le attività di gestione del s.i.i. dell'ATO 3 una contabilità	
	separata da assoggettarsi ad attività di revisione da svolgersi da primaria	
	l e	1



•
•
:
133
77
J.
\



	9. Il Gestore si impegna a consentire l'effettuazione, all'Autorità o suoi	
	incaricati e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, anche senza	
	preavviso, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che gli	
	stessi ritengano opportuno o necessario compiere in ordine a documenti,	
	edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento.	
	Art. 17 - Deposito dei bilanci.	
	1. Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di controllo sulla gestione	
	del servizio così come individuate agli artt. 3, comma 1, lett. g) e 5, comma	
	3, lett. c), l.r. n. 13 del 1997, cit., il Gestore deposita presso gli Uffici	
	dell'Autorità il progetto del bilancio d'esercizio almeno 30 (trenta) giorni	
	prima di quello fissato per la convocazione dell'organo societario che deve	
	approvarlo.	
. •	2. L'Autorità può formulare le proprie osservazioni su tale progetto in	
	ordine alla compatibilità con quanto previsto dal Piano d'ambito, nonché	12
	dal Programma annuale di investimento di cui al successivo art. 20.	<u></u>
	3. Al fine di garantire il mantenimento della "attività prevalente" del	
	Gestore nei confronti dei Comuni soci ai sensi dell'art. 113, comma-5; lett.	•
-	c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il Gestore deposita presso gli Uffici	
	dell'Autorità il bilancio d'esercizio entro 30 (trenta) giorni dalla sua	
	approvazione, si da consentire alla Conferenza dell'Autorità, ogni qualvolta	B
	il bilancio dell'anno precedente evidenzi una violazione dei limiti di legge in)
-	materia di attività prevalente, di indicare al Gestore il trasferimento ad	
	altre società delle attività non rivolte ai Comuni soci, ovvero l'adozione di	
	ogni altra misura necessaria a ristabilire la "attività prevalente" nei	• "
	confronti dei Comuni soci.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
•. •		·



	· 1	
	Art. 18 - Comunicazione dati sulla gestione.	
	1. Il Gestore si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria,	
	nonché a comunicare all'Autorità tutti i dati e le informazioni attinenti alla	
	gestione del servizio e di cui al presente atto e agli atti costituenti parte	
	integrante e sostanziale, nei modi e nei termini ivi previsti e/o che la stessa	
	Autorità individuerà e richiederà nei successivi atti adottati ai sensi	
,	dell'art. 15 comma 2 della Convenzione. Il Gestore si impegna, inoltre, a	
	comunicare all'Autorità ogni altra notizia e/o informazione richiesta che la	
	medesima ritenga utile e necessaria per la miglior comprensione di ogni	
	aspetto della gestione del s.i.i. Resta inteso che il mancato adempimento	
-	agli obblighi di comunicazione di cui alla presente Convenzione e ai	
	successivi atti, comporta l'applicazione delle penali di cui al Disciplinare	
	Tecnico Unificato e all'art. 48 della Convenzione medesima.	
	2. Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo	
	carico rientra anche la trasmissione all'Autorità di tutti i Piani, Programmi	· <u>×</u>
	e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della presente	
	Convenzione.	
	3. Il Gestore si impegna a rendere ai soggetti competenti le comunicazioni	
,	ai sensi dell'art. 26 della l. n. 36 del 1994, cit., nonché dell'art. 11 della l.r.	
	n. 13 del 1997, cit., dandone copia all'Autorità.	3
	Art. 19 - Vigilanza sulla gestione.	
	1. L'Autorità si riserva ogni più ampia facoltà di procedere, direttamente o	,
	tramite soggetti da essa incaricati, anche senza preavviso, e anche a mezzo	
	di sistemi informativi, a controlli, ispezioni, accessi ed ad ogni altro atto	
	utile a verificare la gestione in relazione agli standard, generali e specifici,	
	•	



•		•
	di qualità e quantità, secondo le modalità ed i criteri previsti nella presente	<u> </u>
	Convenzione. Dei risultati delle ispezioni può essere redatto processo	4
	verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore il quale può inserire le	
	proprie eventuali osservazioni e/o deduzioni contrarie.	•
	2. Il Gestore, nel rispetto delle esigenze di buona conduzione del servizio, si	
	adopererà con ogni mezzo a sua disposizione per favorire le attività di	
,	controllo di cui al precedente comma.	
-	3. Il Gestore si impegna a fornire ai Sindaci dei Comuni dell'ATO 3, o loro	,
	incaricati, tutte le informazioni dagli stessi richieste in ordine all'erogazione	
	del s.i.i. agli Utenti del proprio territorio.	
	Art. 20 - Piano degli Interventi e Programma degli Investimenti.	-
	1. Il Piano degli Interventi previsto dal Piano d'ambito ha ad oggetto lo	
	sviluppo e l'ammodernamento delle reti e degli impianti per l'intero ATO 3.	
	2. Il Programma annuale degli investimenti ed in particolare la	B
	realizzazione di nuove opere, ad esclusione degli interventi di	24
	manutenzione e di somma urgenza, deve essere sottoposto dal Gestore, con	•
	le modalità previste dal Regolamento di funzionamento dell'Autorità	
	approvato con deliberazione della Conferenza dell'Autorità del 17 dicembre	
	2003, n. 152, fatte salve sue successive modificazioni e integrazioni,	
, ,	all'approvazione preventiva dell'Autorità, la quale ne valuta la coerenza con	13
	le previsioni del Piano d'ambito. Gli interventi di manutenzione ordinaria e	
	straordinaria e quelli di somma urgenza devono essere comunicati dal)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Gestore all'Autorità entro il termine di 10 (dieci) giorni dall'inizio della	·
	realizzazione.	·
	3. In caso di realizzazione di opere non approvate l'Autorità si riserva il	



	diritto di esclusione delle stesse dalla valutazione del valore da	
	corrispondere al termine del periodo di gestione per il subentro di un	
	nuovo gestore.	
	4. Il Gestore avrà l'obbligo di consegnare all'Autorità copia dei progetti	
	esecutivi, della contabilità e dei certificati di collaudo. Il Gestore dovrà	
	noltre rispettare le condizioni per la rendicontazione dei finanziamenti	
	pubblici, nazionali e comunitari che verranno assegnati per la realizzazione	
	degli interventi.	
	Art. 21 - Varianti al Piano degli Interventi.	· :
	1. L'Autorità, sentito il Gestore, si riserva il diritto di variare il Piano degli	
	Interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o	
	regolamenti e/o per conseguire miglioramenti nell'erogazione del s.i.i In	
	tal caso l'Autorità comunica al Gestore la variante, con le conseguenti	
	variazioni al Piano economico finanziario e alle tariffe nonchê con le	. 3
	modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.	
•	L'Autorità indica anche al Gestore i tempi entro i quali la variante deve	
	essere attuata.	
	2. Il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a	•
	produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dall'Autorità,	
	anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione	2
	ariffaria formulata da quest'ultima e decida di agire in sede	
	giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni	,
	giurisdizionali non giustifica il Gestore per l'eventuale ritardo	
<u> </u>	nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta.	
	3. Il Gestore può presentare all'Autorità domanda di variante al Piano degli	



	Interventi per ottemperare ai nuovi obblighi di legge o di regolamento, per			
	l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi			
	ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di			
,	variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul			
	Piano economico finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli			<u>.</u>
	interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai			
•	nuovi obiettivi.			
	4. Le eventuali varianti di cui al precedente punto 3 proposte dal Gestore	<u>.</u>	,	
	sono esaminate e decise entro 6 (sei) mesi. Qualora dette varianti, a parità			
	di investimenti e di standard del servizio, non comportino aumenti tariffari			
	l'Autorità è tenuta a pronunciarsi entro 3 (tre) mesi dalla presentazione			
	della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un		\-\	
	provvedimento espresso dall'Autorità equivarrà ad accettazione della		J	
	proposta. Il termine potrà essere sospeso per 3 (tre) mesi e per una sola		Z	
٠.	volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio.			
	5. Nel caso in cui l'Autorità accetti la proposta di variante ma non ritenga		,	
,	equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al Gestore la	•		
	propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta			
	tariffaria. In mancanza di accordo su quest'ultima proposta vale quanto			
	indicato al precedente punto 2 del presente articolo.		<u></u>	
, (Capo III: Obblighi, oneri e legittimazione del Gestore		7	- ,
	Art. 22 - Obblighi del Gestore.			
,	1. Il Gestore si impegna, durante il rapporto oggetto del presente atto, ad			
	attuare le direttive e gli atti di interpretazione dell'Autorità.			
<u> </u>	2. Il Gestore si obbliga al rispetto del Piano degli Interventi garantendo le			



	the at Diana accommiss finanziario ed	
	risorse a tal fine necessarie in conformità al Piano economico finanziario ed	
	assume gli obblighi e gli oneri relativi alla realizzazione degli interventi	
	secondo le vigenti normative.	
•	3. Il Gestore è tenuto a collaborare con l'Autorità, ed inoltre dovrà porre in	
	essere, con carattere di ordinarietà, tutte le attività necessarie	
	all'ottenimento di finanziamenti pubblici attraverso la predisposizione e	
	presentazione di schede progettuali, analisi di fattibilità, studi e progetti	
	preliminari e quant'altro richiesto dagli Enti concedenti; di tale attività il	
1	Gestore deve rendere conto all'Autirità ed è responsabile di eventuali	
	inefficienze.	
•	4. Per garantire il rispetto dei tempi di intervento, rapporti diretti con	
	'utenza e una migliore uniformità delle prestazioni del servizio, il Gestore	
	si impegna, in attuazione del Piano d'ambito e della Carta del servizio, a	
	realizzare presidi operativi dislocati in punti strategici del territorio in	
	conformità al Progetto di organizzazione territoriale della gestione di cui al	
	successivo art. 39.	
	Art. 23 - Ulteriori servizi.	
	1. Il Gestore, al fine di garantire l'efficienza ed unitarietà del servizio	V
	affidatogli con la presente Convenzione ed in quanto economicamente	
	vantaggioso, si impegna ad assumere, nei limiti della normativa vigente ed	
	ove richiestogli dall'Autorità, la gestione di ulteriori servizi non ricompresi	- A
	tra quelli ad esso affidati ma connessi od accessori al s.i.i. che si rendano	·
-	necessari o permettano un miglioramento dei servizi ad esso affidati. I	
	corrispettivi saranno da considerare nel conto economico del Piano	
	d'ambito.	



•		
	2. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il	
	Gestore deve realizzare la parte più importante della sua attività con l'ATO	
	3. Per la quota restante, il Gestore ha facoltà di svolgere servizi per conto	
	di terzi, previa autorizzazione dell'Autorità, purché dette attività, delle quali	
,	dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alle attività del	
	s.i.i., non pregiudichino l'ottimale svolgimento del s.i.i., e/o determinino	
	maggiori costi per gli Utenti di detto servizio; il rispetto di tali condizioni	
	dovrà essere espressamente incluso nella certificazione di cui al precedente	ie .
	articolo 16.	
	Art. 24 - Canone funzionamento Autorità.	
	1. Il Gestore riconosce di competenza dell'Autorità ed è tenuto a versare	<u> </u>
	alla stessa, per lo svolgimento delle sue funzioni, un canone annuo	
	definito, anno per anno, dal Piano d'ambito sotto la voce "Canone	1/2
<u> </u>	funzionamento A-ATO". Siffatto importo sarà aggiornato annualmente in	R
-	base al tasso annuo di inflazione programmata.	
	2. Il contributo dovrà essere corrisposto in due rate da versarsi entro fine	
	giugno ed entro fine dicembre di ogni anno.	
	3. Per il corrente anno 2004, il canone è dovuto secondo quanto disposto	,
	dalla Convenzione-Atto unico sottoscritta dal Gestore fino alla firma del	
	presente atto, a partire dalla quale il contributo sarà corrisposto ai sensi	2
	del presente articolo in proporzione ai giorni di decorrenza dalla data di	
	sottoscrizione.)
	4. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse	
	legale previsto dall'art. 1284 c.c.	
	Art. 25 - Altri Canoni e Contributi.	



	1. Oltre al Canone funzionamento A-ATO, costituiscono altresì voci della	
•	tariffa:	
	il canone agli Enti locali a copertura complessiva dei ratei dei mutui in	
	essere contratti dagli Enti locali per la realizzazione di opere strettamente	
	connesse al s.i.i., come risultano dalla verifica e ricognizione dell'importo	
	dei medesimi, effettivamente a carico degli Enti Locali stessi;	
	- il canone aggiuntivo agli Enti locali come definito con Deliberazione	
	dell'Autorità del 6 dicembre 2002, n. 106, e successive modifiche;	
	- il contributo alle Comunità Montane con le modalità definite con	
	deliberazione dell'Autorità del 6 marzo 2003, n.116, ed eventuali	
-	modifiche successive.	
	2. Siffatti importi potranno essere oggetto di variazioni in riferimento anche	1
	all'effettivo valore della produzione risultante in sede di bilancio	1/2
	consuntivo.	<u> </u>
	3. I tempi e le modalità di trasferimento ai Comuni ed alle Comunità	
	Montane dei suddetti canoni/contributi, pena la cessazione anticipata del	
	presente affidamento ai sensi del successivo art. 51 in danno del Gestore,	
	saranno definite di volta in volta dall'Autorità.	•
	Art. 26 - Responsabilità del Gestore.	
	1. Dalla data di attivazione dell'affidamento il Gestore è responsabile del	
	buon andamento della gestione secondo le disposizioni della presente	7
	Convenzione e degli atti costituenti parte integrante e sostanziale.	, ,
	2. Il Gestore, nell'espletamento della gestione, è tenuto a adempiere a tutti	
•	gli obblighi previsti dal presente atto, dagli atti costituenti parte integrante	
	e sostanziale nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia.	



,	Resta inteso che il medesimo è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche	
	legislative e regolamentari che potranno successivamente intervenire.	
	3. Grava sul Gestore, sin dalla entrata in vigore della Convenzione, la	
	responsabilità derivante dalla gestione di tutte le opere afferenti al s.i.i. ed	
	affidate al medesimo, che restano di proprietà degli Enti locali dell'ATO 3, e	
	di quelle successivamente affidate al Gestore o realizzate direttamente dal	
	medesimo, opere che sono comunque di proprietà degli Enti locali dell'ATO	
	3.	
•	4. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Autorità e gli Enti locali che la	
	costituiscono da ogni responsabilità connessa con i servizi stessi.	
	5. Nell'espletamento della gestione, di cui al presente atto, il Gestore è	
	tenuto al rispetto di tutte le disposizioni in materia di affidamento di	
	appalti di progettazione, lavori, servizi e forniture.	13
•	Art. 27 - Esclusività della gestione.	JA
	1. Per tutta la durata della Convenzione è conferito al Gestore il diritto	
	esclusivo di esercitare la gestione del servizio affidato nel territorio dei	
	Comuni dell'ATO 3, così come definito al precedente art. 3.	
·	2. Sono di esclusiva competenza del Gestore la realizzazione,	
	manutenzione e ripristino degli allacciamenti alla conduttura stradale,	
	nonché le operazioni di derivazione dalla conduttura stessa e le relative	3
	manovre sulla rete idrica e fognaria.	
	Art. 28 - Controllo degli scarichi in pubbliche fognature.	
	1. Il Gestore, per quanto di competenza, esercita il controllo sugli scarichi	
		1 .
	1. Il Gestore, per quanto di competenza, esercita il controllo sugli scarichi	



a	utorizzazioni:	
2	. Dell'esercizio dei compiti sopra indicati il Gestore risponde direttamente	
a	terzi ed alle Autorità competenti secondo le norme vigenti.	
	Art. 29 - Beni destinati al s.i.i.	·
1	. Al Gestore è dato l'uso dei beni, ivi compresi opere ed impianti,	
ī	necessari e funzionali all'erogazione del s.i.i., secondo il regime giuridico di	
	ciascuno di essi ed in conformità agli ulteriori limiti indicati dal presente	
. 6	atto.	
	2. Tutti i nuovi beni attinenti al servizio eventualmente realizzati	·
ļ	lirettamente dai Comuni e loro consorzi fanno parte dell'affidamento e	
	verranno affidati al Gestore stesso, che accetta fin d'ora, e che ne	
	assicurerà l'utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite nella	
	presente Convenzione.	
	3. Il Gestore ha l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza tutte le	1
	opere, gli impianti, le apparecchiature e le canalizzazioni esistenti destinate	72
	o necessarie al servizio e quelle che saranno successivamente realizzate,	
	nonché a garantire il rispetto delle norme giuridiche e teeniche di	
	sicurezza, provvedendo ad effettuare le migliorie e le sostituzioni	
	necessarie, con obbligo, al venire meno della gestione, di trasferirli in	
•	conformità al presente atto ed agli atti costituenti parte integrante e	3
	sostanziale.	
•	4. Il Gestore con la sottoscrizione del presente atto dichiara di aver preso	
,	visione di tutto l'insieme dei beni afferenti la gestione del s.i.i. dell'ATO 3,	
	senza esclusione alcuna, e di accettarli nelle condizioni di fatto e di diritto	,
	in cui si trovano.	



	5. Tutti i contratti che saranno stipulati dal Gestore con obbligazioni verso	•
	terzi devono includere una clausola che preveda che i diritti di terzi	
	nascenti da tali contratti decadranno con la cessazione per qualunque	
	causa della presente Convenzione e che successivamente tali diritti	
	potranno essere rinegoziati dall'Autorità o dal soggetto cui sarà	
,	successivamente affidata la gestione.	
	Art. 30 - Inventario dei beni destinati al s.i.i	
	1. Il Gestore tiene un libro degli inventari avente ad oggetto tutte le	
	immobilizzazioni, materiali ed immateriali, afferenti alla gestione,	
	annotando per ciascuna di esse il relativo stato di consistenza e	
	funzionalità nonché la conformità alle norme vigenti.	
	2. Eventuali sostituzioni, dismissioni ed attivazioni di nuovi impianti ed	
	ogni vicenda relativa ai beni sopraindicati è annotata sul registro degli	1
	inventari e produce effetto con la comunicazione all'Autorità, anche per	<u></u>
	estratto.	
	3. Di ogni opera realizzata dal Gestore in corso di rapporto devono essere	
	riportati nel registro degli inventari:	
	gli elementi necessari per consentire la valutazione tecnica e di mercato,	
	ivi compreso il costo di costruzione desunto dalla contabilità industriale del	
	Gestore;	12
	- la data di realizzazione e di entrata in esercizio;	
	- la documentazione grafica e tecnica necessaria per l'esatta individuazione	;
	dell'opera e della sua ubicazione;	
	- i contributi in conto capitale da chiunque ricevuti per la realizzazione	
	dell'opera.	



,
Y
- X
7
\$
,
• .



- 1		
	beni suddetti al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e	
	funzionalità e di ogni altro intervento imprevisto.	
	2. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti, le canalizzazioni	
	e tutti i beni affidati, e quelli successivamente realizzati, alle norme	
	tecniche e di sicurezza di settore vigenti o emanate successivamente	
	all'affidamento, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi	
	nelle previsioni finanziarie del Piano d'ambito di cui all'art. 5.	
	3. Fermo restando il divieto di mutare la destinazione dei beni in uso, il	
	Gestore potrà operare sugli stessi tutti gli interventi ritenuti necessari, utili	
	od opportuni per il migliore svolgimento del servizio, compresi la	
	sostituzione per interventi di risanamento e/o potenziamento, la messa	
	fuori esercizio degli impianti obsoleti e non più utilizzabili.	
	4. Ove il gestore intenda utilizzare opere, impianti e canalizzazioni relative	18
	al s.i.i. per attività diverse da quelle attinenti il servizio oggetto del presente	7
	affidamento deve chiederne preventiva autorizzazione all'Autorità, che	
	definisce comunque le modalità e le condizioni tecnico-economiche di	
	utilizzo.	
	Art. 32 - Modalità di realizzazione di nuove opere.	
	1. Il Gestore si impegna alla esecuzione di tutte le attività necessarie alla	•
_	realizzazione delle opere previste nel Piano d'ambito e definite	
,	puntualmente nei Programmi annuali di investimento deliberati	7
	dall'Autorità.	
	2. Il Gestore, per la progettazione, realizzazione, direzione lavori e collaudo	
	delle opere previste nel Piano d'ambito è tenuto al rispetto delle norme	
	vigenti in materia di affidamento di servizi, forniture ed appalti di opere	
		, ,
	F .	1.



	·	
	pubbliche, da quanto stabilito dal presente atto e dagli atti costituenti	•
	parte integrante e sostanziale.	
	3. La proprietà delle opere realizzate in esecuzione del Piano d'ambito e	
	delle sue revisioni e/o aggiornamenti è, dall'origine, degli Enti locali	
-	dell'ATO 3, così come definito nell'atto di indirizzo approvato con D.G.R. n.	
	32-9528 del 5 giugno 2003, cit., salvo quanto previsto dal successivo art.	
	52.	<u> </u>
	4. Ai sensi dell'art. 16, l. n. 36 del 1994, cit., e del Disciplinare Tecnico	
	Unificato, è facoltà degli Enti Locali interessati, con risorse proprie e previa	•
	stipula di apposita convenzione con il Gestore e con l'Autorità realizzare	
	direttamente, ovvero far realizzare dal Gestore medesimo, in tutto o in	
	parte, le opere di adeguamento del s.i.i. Tali opere verranno affidate in	
	concessione al Gestore con le modalità di cui al precedente articolo 12.	
	5. Qualora uno o più Comuni dell'A.T.O. 3 adottino nuovi strumenti	B
	urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente dovranno, ai	, 7
	sensi del punto 8.4.10 del D.P.C.M. 4 marzo 1996, e della deliberazione	
	della Conferenza dell'Autorità del 5-dicembre 2001, n. 35, preventivamente	
	sentire il Gestore in ordine alle conseguenze derivanti all'espletamento del	
	s.i.i.	
-	Art. 33 - Interventi previsti dal Piano d'ambito ed in corso di	3
	realizzazione.	\.
	1. Il Gestore dovrà stipulare apposite convenzioni con i Comuni e/o con i	
	soggetti preesistenti che stanno realizzando interventi previsti dal Piano	
	d'ambito, e che sono in corso di realizzazione.	
	2. Gli interventi, cui detti investimenti si riferiscono, potranno essere	



realizzati, ovvero essere portati a termine a cura e spese dei Comuni e/o soggetti preesistenti, i quali provvederanno alla gestione degli appalti, all'esecuzione dei lavori, etc. Le opere od impianti realizzati dovranno essere concessi in uso al Gestore una volta effettuato il collaudo. Art. 34 - Restituzione di opere ed impianti. 1. Alla scadenza della presente Convenzione, in caso di anticipata cessazione dell'affidamento ai sensi degli artt. 50 e 51, così come in caso di riscatto ai sensi dell'art. 52, il Gestore consegnerà al gestore subentrante indicato dall'Autorità le opere, gli impianti e le aree destinate alla gestione del s.i.i., comprese quelle opere ed impianti realizzate direttamente dal Gestore, nonché le opere ed impianti di cui non fosse terminata la realizzazione, in buono stato di conservazione e, per quelli in uso, in efficiente stato d'uso e di funzionamento. 2. La valutazione dei beni (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) realizzati/finanziati dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti al momento della scadenza del presente affidamento, è effettuata d'intesa fra le Parti o, in mancanza di accordo, dal collegio arbitrale di cui successivo art. 55. Art. 35 - Strade e beni di proprietà degli Enti locali. 1. I Comuni dell'ATO 3 si impegnano ad autorizzare il Gestore, per gli effetti della presente Convenzione e per tutto il periodo di durata della stessa, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione delle opere, impianti ed attrezzature servizio oggetto all'effettuazione del finalizzate necessarie e/o dell'affidamento medesimo o per realizzare le opere previste nei programmi



	di intervento concordati, compatibilmente alle previsioni urbanistiche.	
	2. Ai sensi del Disciplinare Tecnico Unificato, il Gestore dovrà realizzare le	
	suddette opere e/o interventi arrecando il minor disagio possibile e	
	comunque provvedere al ripristino integrale dei siti e dei luoghi interessati	
	dai lavori effettuati.	
	Art. 36 - Modalità di relazione con gli Enti Locali dell'ATO 3 in tema di	
:	autorizzazioni.	
-	Le Parti si adoperano affinche le autorizzazioni, concessione, permessi ed	-
,	ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere e impianti e dei servizi	
	inerente al s.i.i., di competenza dell'Autorità o degli Enti Locali dell'ATO 3,	<u> </u>
-	vengano rilasciate al Gestore nei tempi e modalità necessari alla esecuzione	
	di servizi ed interventi previsti nel Piano stesso, attivando gli strumenti di	B
	concertazione tra enti.	Ze -
	Art. 37 - Legittimazione del Gestore.	
	In caso di danni recati ai beni destinati alla gestione del s.i.i., il Gestore	
	provvede alla sollecita restituzione in efficienza di tali beni ed è legittimato	
	a promuovere nei confronti dei responsabili le azioni necessarie a propria	
	tutela.	
	Capo IV: Qualità del s.i.i., tutela degli Utenti	
	Art. 38 - Livelli di qualità del prodotto e del servizio.	7
	1. Il Gestore si obbliga a erogare il servizio secondo le migliori condizioni	
1	tecnico-imprenditoriali e a conformare la propria attività di gestione del	
	s.i.i. a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, osservando l'equilibrio	
	economico-finanziario della gestione.	
	2. Il Gestore, preso atto dei livelli di qualità del prodotto e del servizio	
•		



	attuali, si impegna a garantire i livelli minimi di qualità del prodotto e del	
	servizio previsti dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, punto 8, dal Piano d'ambito,	
	dal Disciplinare Tecnico Unificato, e dalla Carta del servizio nei termini e	
	con le modalità ivi definite, che potranno essere oggetto di modificazioni	
	e/o revisioni da parte dell'Autorità che il Gestore con la sottoscrizione del	
	presente atto si impegna sin d'ora ad accettare.	
	3. Il Gestore accetta fin d'ora gli indicatori dei livelli di servizio che	•
	verranno stabiliti dall'Autorità.	
	4. Nel caso di mancato raggiungimento di un livello di servizio per fatto	
	imputabile al Gestore si applicano le penalizzazioni previste di cui all'art 9	
	della presente Convenzione.	
,	Art. 39 - Regolamento di utenza del s.i.i., altri Piani e Regolamenti.	13
	1. Il Gestore prende atto che negli obblighi posti a suo carico rientra	#
	l'immediata adozione, applicazione e divulgazione agli Utenti, anche	1
	mediante invio per estratto con la prima fattura utile, del Regolamento	
	d'utenza del s.i.i. non appena questo verrà predisposto e approvato	
,	dall'Autorità. Quest'ultimo sarà periodicamente aggiornato in accordo con	
•	il Gestore per adeguarlo alle variazioni del Piano.	
•	2. In caso di mancata adozione e applicazione immediate del Regolamento	3
	si applicano le penali previste dall'art. 48 della Convenzione.	\\·
	3. Fino all'adozione da parte dell'Autorità del Regolamento d'utenza del	
	s.i.i., resta in vigore il Regolamento d'utenza del Gestore.	
	4. Entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della presente	1
	Convenzione il Gestore è obbligato a predisporre e a sottoporre alla	
	preventiva approvazione dell'Autorità e degli enti pubblici eventualmente	
	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	1



competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e successivamente adottare, i seguenti Piani e Programmi: il Piano di emergenza per la sicurezza del servizio collettamento e depurazione dei reflui, il Piano di ricerca e riduzione delle perdite in rete, il Piano di gestione delle interruzioni del servizio acquedotto, il Piano di emergenza per crisi idriche, un "Manuale di gestione" redatto secondo quanto indicato nel Disciplinare Tecnico, il Programma di risparmio idrico, il Piano di gestione delle aree di salvaguardia, il Programma di monitoraggio per le reti idriche e per le reti di raccolta fognaria, il Piano di riutilizzo delle acque reflue, il Piano di verifica della pressione in rete, il Piano / programma per la verifica, controllo ed eventuale miglioramento della qualità delle acque potabili, il Piano per la precisa rilevazione ed informatizzazione delle opere e degli impianti, il Progetto di organizzazione territoriale della gestione, il Programma di Coordinamento tra Gestore e concessionari. 5. Compete al Gestore la responsabilità in ordine agli adempimenti ed agli obblighi imposti in materia dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i., compreso l'onere della redazione del Manuale della sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori. In sede di preventiva approvazione dei documenti di cui sopra l'Autorità può fare le valutazioni che riterrà più opportuno ed alle quali il Gestore si impegna, sin d'ora, ad attenersi in sede di adozione. 7. In caso di inottemperanza a tutto quanto sopra si applicano le stesse penalizzazioni previste dall'art. 9 punto 9 del Disciplinare Tecnico Unificato, fatto salvo comunque quanto previsto all'art. 50. 8. Il Gestore si impegna, altresì, ad aggiornare periodicamente e secondo le



	tempistiche che saranno definite dall'Autorità i detti documenti, secondo le	
	modalità di cui al comma 4 precedente.	
	9. Compete inoltre al Gestore la responsabilità della predisposizione e	
	dell'adozione di piani e sistemi di sicurezza e di eventuale presidio delle	
	captazioni idriche, degli impianti e delle reti idropotabili al fine di prevenire	
	e proteggere la risorsa e la sua distribuzione agli Utenti da possibili atti	
	terroristici.	• .
	10. Le parti danno atto che il Gestore ha già adottato un Sistema di	
	Qualità e relativo manuale secondo le norme della serie UNI EN ISO 9000,	
	e che consegue la relativa certificazione rilasciata da Ente accreditato	•
	secondo le suddette norme, certificazione che il Gestore si impegna a	- []
	mantenere. In caso di inottemperanza si applicano le penali di cui al	- B
	successivo art. 48.	X
	Art. 40 - Personale.	
	1. Il Gestore si obbliga, e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore	
	di attività del s.i.i., ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in	
-	materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie	,
	e ad applicare tutte le norme contenute nei CCNL di categoria del settore	·
	idrico.	
	·	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	2. Il Gestore si obbliga a curare che nella esecuzione del servizio e dei	13
	2. Il Gestore si obbliga a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la	3
	•	1
	lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la	
	lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a	
	lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti	



[generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione	
,	legli infortuni sul lavoro.	
	3. E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Autorità, degli Amministratori e	
	del personale dipendente della medesima, nonché degli Enti Locali	
	costituenti l'Autorità, dei rispettivi Amministratori e Dipendenti, per	
	infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto del	
	presente atto e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto a qualsiasi	
	titolo da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al	
	Gestore.	
,	4. Il Gestore si impegna ad assumere alle proprie dipendenze secondo le	
	modalità e forme previste dalla legge, entro 6 (sei) mesi dalla data di	7
	sottoscrizione della Convenzione, sentiti i lavoratori interessati ed in	1 13
	accordo con il Comune, i dipendenti comunali che alla data del 1º gennaio	R
	2003 erano addetti da più di un anno in modo continuativo ed esclusivo ai	D'
	segmenti del servizio idrico.	
	5. Al fine di garantire la continuità del servizio nella fase di subentro nella	
	gestione, il Gestore può chiedere ai Comuni dell'ATO 3 le prestazione d	
	servizi connessi con i segmenti del servizio idrico da questi ultimi svolto ir	1
	precedenza, previa definizione di specifici accordi.	
	6. Gli oneri relativi ai servizi di cui al comma precedente saranno ac	3
	esclusivo carico del Gestore che provvederà a corrisponder	i
	all'Amministrazione comunale, tenuto conto della loro effettiva consistenza	
	7. Il Gestore si impegna, altresì, ad assumere alle proprie dipendenze	
	personale già dipendente presso le gestioni attualmente in atto ch	e
	vengano, per qualsiasi causa, nel corso della presente Convenzione,	a



	cessare e a cui il Gestore medesimo subentri ai sensi del successivo art.	
	59. La modifica del rapporto di lavoro avviene secondo le modalità e le	
·	orme previste dalle vigenti normative.	
	3. Il rapporto di lavoro continua con il Gestore ed il dipendente conserva	
	utti i diritti, con integrale applicazione degli artt. 2112 ss., cod. civ.	
	9. Il Gestore non sarà tenuto a subentrare in eventuali vertenze di lavoro	:
	in corso al momento dell'assunzione del servizio né sarà obbligato a	
	sostenere i relativi esborsi; in caso di sua non voluta solidarietà passiva il	
	Gestore avrà integrale diritto di regresso nei confronti dei precedenti datori	
	di lavoro.	
	10. Il Gestore s'impegna a garantire la presenza stabile sul territorio di	
	presidi funzionali con personale dotato di profili professionali minimi, quali	
	verranno concordati con l'Autorità, che il Gestore deve garantire con	1
	persone assegnate specificatamente. Il Gestore si impegna ad accettare le	7
	verifiche dell'Autorità in merito alla presenza concreta dei detti presidi e	
	profili, nonché eventuali revisioni ed aggiornamenti di questi ultimi. Il	
	Gestore si impegna, altresì, a reperire il personale in loco, salvo	
	l'impossibilità di individuare figure professionali adeguate.	
	11. Il Gestore è tenuto all'analisi periodica dei bisogni formativi,	V
	all'elaborazione di un piano formativo annuale presso enti accreditati ed	12
	alla mappatura periodica delle competenze aziendali rispetto a quelle	
	richieste.	
	12. Il Gestore prende atto del protocollo d'intenti siglato, tra l'Autorità e le	
	Organizzazioni Sindacali, confederali e di categoria, in data 1 luglio 2002.	
	Capo V: Rapporto di gestione	
	•	,



	Art. 41 - Durata, modificazione e cessazione dell'affidamento	
	1. L'affidamento della titolarità della gestione del s.i.i. di cui alla presente	8
	Convenzione, decorrente dalla data di sottoscrizione della medesima, ha	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	termine il 31 dicembre 2023 in coerenza alla durata ventennale del Piano	
	d'ambito.	
	2. Nel caso in cui, in corso di esecuzione della presente Convenzione,	
	intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o	
	regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del s.i.i. in	
	particolare, l'Autorità si riserva la facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge,	
	sentito il parere del Gestore, di adeguare il contenuto delle disposizioni di	
	cui alla presente Convenzione e il contenuto degli atti costituenti parte	1/3
	integrante e sostanziale apportandovi ogni variazione, integrazione e	1/2
	modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto	
	della normativa vigente. Nell'ipotesi in cui, per effetto di dette modifiche	
	normative intervenute, dovessero venir meno in capo al Gestore le	
,	condizioni previste della legge per l'attribuzione della gestione del s.i.i.,	
	l'Autorità si riserva di pronunciare l'anticipata cessazione dell'affidamento	
	di cui al presente atto.	
•	3. Alla scadenza, ovvero in caso di cessazione anticipata per qualsiasi	
	causa dell'affidamento, fermo restando quanto disposto ai sensi degli artt.	13
	43 e art. 34 del presente atto, il Gestore si obbliga a consentire il subentro	
	del nuovo Gestore nei modi e nei termini stabiliti dall'Autorità, assicurando	
	tutta la collaborazione necessaria al trasferimento, anche in tempi	
	successivi all'intervenuto passaggio di gestione.	·
	Art. 42 - Compagine sociale del Gestore.	
	· .	



1.	. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il	
	apitale sociale del Gestore è ad integrale partecipazione pubblica.	
	. La compagine sociale del Gestore varia esclusivamente sulla base di	
	uanto disposto ai precedenti artt. 3 e 4.	
3	. Il venir meno delle condizioni di cui ai precedenti comma 1 e 2 comporta	:
	anticipata cessazione dell'affidamento ai sensi del successivo art: 51 in	
	anno del Gestore con l'incameramento da parte dell'Autorità delle	
g	garanzie prestate.	· .
	Art. 43 - Continuità del servizio dopo la scadenza.	
I	l Gestore, al fine di garantire la continuità dell'erogazione del s.i.i., si	
	obbliga al proseguimento della gestione oltre il termine indicato dal	· \\
	presente atto e fino alla data di subentro del nuovo gestore che gli sarà	18
	comunicata dall'Autorità, senza che da ciò gli derivi diritto alcuno ad	- B
	indennità aggiuntive oltre quanto già previsto nel presente atto, salvo il	
1	riconoscimento delle quote tariffarie eventualmente maturate e non	
	riscosse, relativamente all'avvenuto periodo di prosecuzione che saranno	
	compensate dal gestore subentrante.	
	Art. 44 - Divieto di sub-affidamento della titolarità della gestione del	
	servizio.	
	Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 45, è fatto divieto al	- Q
	Gestore di cedere, parzialmente o totalmente, in qualsiasi forma, diretta o	
	indiretta, sia con sub-concessione, sia con altro tipo di affidamento, la	
	titolarità della gestione del s.i.i. o di segmenti della stessa, oggetto del	
	presente atto, sotto pena dell'immediata cessazione dell'affidamento, con	
	tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Autorità	1



ļ	delle garanzie prestate dal Gestore medesimo.	
	Art. 45 - Esecuzione ed esternalizzazione di attività e di servizi del	
,	Gestore compresi nel s.i.i.	
	1. Fermo quanto disposto al comma 5-ter dell'art. 113 d.lgs. n. 267 del	
	2000, cit., il Gestore potrà procedere ad affidamenti di lavori, servizi e	,
	forniture nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti, fermo	
•	restando la sua piena ed esclusiva responsabilità in ordine ai risultati	
	attesi e previa comunicazione all'Autorità.	
•	2. Negli affidamenti di cui al precedente punto 1, il Gestore indica tra	
	l'altro:	•
	a) il livello minimo della qualità e della quantità degli affidamenti e le	1
	modalità di gestione degli stessi;	1/2
	b) i profili economici e i relativi criteri di adeguamento;	18
	c) le modalità per la valutazione, da parte del Gestore, della qualità	-47
	delle prestazioni;	
	d) i poteri di controllo sugli affidamenti.	
	3. Il Gestore potrà avvalersi, per la esecuzione di processi produttivi e	
	gestionali di attività e servizi non essenziali, configurabili come	
	complementari e di supporto alle attività e ai servizi principali affidatigli, di	
	soggetti esterni. L'esternalizzazione di dette attività e servizi è realizzata dal	By
	Gestore sulla base della rilevazione della sussistenza dei seguenti	
	presupposti, rispetto alla produzione effettuata in proprio:	
	a) maggiore economicità, anche complessiva;	. ,
	b) migliore qualità delle prestazioni.	
	4. Il Gestore realizza i processi di esternalizzazione nel rispetto dei seguent	
		1



' <u>'</u>	principi:	
	massima trasparenza nelle procedure di selezione dei soggetti cui affidare	i
	la gestione esternalizzata delle attività e dei servizi;	
	- razionalizzazione dei complessi di attività simili o assimilabili;	
	- ottimizzazione delle strategie per la riduzione dei costi con progettualità di	-
	medio-lungo periodo.	,
	5. Il Gestore nei contratti posti in essere ai sensi dei precedenti commi	
	dovrà espressamente prevedere che tali contratti decadranno con la	
	cessazione dell'affidamento regolato dalla presente Convenzione.	
	Art. 46 - Cauzione.	
	1. Il Gestore costituisce, entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente	
	atto, apposita cauzione a garanzia degli obblighi assunti, a favore	1/2
	dell'Autorità, mediante fideiussione bancaria e/o assicurativa escutibile a	1 12
	prima richiesta di importo pari al 1% dei ricavi di esercizio previsti per il	1 / 1/20
•	primo anno dal Piano d'ambito. Per gli eventuali anni successivi si	1
,	provvederà all'adeguamento della cauzione mediante integrazione della	
	medesima sulla base delle previsioni dei ricavi del Piano d'ambito.	
	2. Da detta cauzione l'Autorità potrà prelevare l'ammontare degli importi	
•	del canone e delle penalità per inadempienze agli obblighi al presente atto	
	eventualmente dovuti dal Gestore e non corrisposti nei termini previsti.	%
•	3. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15	5
	(quindici) giorni dalla comunicazione scritta dell'Autorità, pena le	1 .
	cessazione anticipata dell'affidamento in danno del Gestore dopo 1 (uno)
	mese di messa in mora senza esito.	
	Art. 47 - Assicurazioni.	



	Il Gestore stipulerà appositi contratti assicurativi tali da coprire i rischi	
	derivanti da proprie inadempienze, da eventi imprevedibili e comunque i	
	danni causati nella gestione del servizio all'Autorità, agli Enti Locali che la	:
<u> </u>	costituiscono, agli Utenti, a terzi, e a cose.	
	Art. 48 - Inadempimenti e penali.	,
	1. L'inosservanza agli obblighi di cui alla presente Convenzione e agli atti	
	costituenti parte integrante e sostanziale sono contestati per iscritto al	
	Gestore, con fissazione di un congruo termine per la presentazione delle	
	necessarie giustificazioni, nonché per provvedere.	
	2. Il Gestore è obbligato ad eliminare nel termine indicato in apposita	
•	comunicazione dell'Autorità, che non può essere maggiore di 90 (novanta)	1
	giorni, gli inadempimenti che l'Autorità abbia rilevato nello svolgimento	- / }
-	delle attività di gestione del s.i.i. effettuate in attuazione di quanto previsto	R.
	dalla presente Convenzione e dal programma di servizio.	- A
	3. Entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto la Conferenza	· \
,	dell'Autorità definisce con atto generale la tipologia degli inadempimenti di	·
	cui al comma 2, nonché la misura delle relative penali e sanzioni cui è	
	sottoposto il Gestore, salvo l'ulteriore maggior danno. Tale atto è soggetto a	
	revisione da parte della Conferenza almeno ogni 2 (due) anni.	
	4. La presentazione di eventuali giustificazioni od il ricorso a procedure	- la
	arbitrali di cui al successivo art. 55, non fanno venire meno l'obbligo del	1
	Gestore alla esecuzione delle attività richieste dall'Autorità in attuazione	\
	del presente atto, né in nessun caso, l'obbligo di garantire la continuità di	
·	servizio.	•
	5. Salvo il risarcimento dell'ulteriore maggiore danno, il Gestore è tenuto	



	·	•
	comunque al pagamento di una penale, stabilita pari allo 0,02% del	·
•	fatturato previsto dal Piano d'ambito, per ogni mese o frazione di esso di	
	ritardo, non giustificato, nell'adempimento degli atti deliberati dalla	
	Conferenza dell'Autorità.	•
	6. In caso di mancata adozione e/o applicazione della Carta del servizio o	
	del Regolamento di utenza del s.i.i. nei termini previsti dagli artt. 11 e 39	
	della presente Convenzione, in caso di mancata o ritardata presentazione	
	del piano di organizzazione del servizio di reperibilità e pronto intervento	
	sul territorio dell'ATO 3 di cui all'art. 11, comma 9, in caso di mancata o	
	ritardata redazione nei termini previsti dell'inventario di cui all'art. 30	
	secondo le cadenze temporali ivi previste, così come in caso di perdita da	
	parte del Gestore della certificazione secondo le norme UNI EN ISO 9000, si	
	applica comunque una penalizzazione pari allo 0,05% del fatturato annuo	12
	previsto dal Piano d'ambito, fatto salvo quanto stabilito al successivo art.	72
	50.	
	7. In caso di mancato deposito del progetto di bilancio o del bilancio	
	secondo le cadenza temporali previste dall'art. 17, si applica comunque	
	una penalizzazione pari 0,1% del fatturato annuo previsto dal Piano	
	d'ambito, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 50.	
	8. Tutte le penalità previste dal presente articolo, salvo il risarcimento	
	dell'ulterior maggior danno, sono versate da parte del Gestore all'Autorità	1/2
	entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della penale stessa al Gestore.)
	In caso di mancato versamento l'Autorità può prelevare le penali	
	direttamente dal deposito cauzionale, che il Gestore dovrà reintegrare	
	secondo quanto stabilito all'art. 46 del presente atto.	



	1		
	9. Restano fermi i diritti degli Utenti di ottenere i pagamenti dei	•	
-10-00-	risarcimenti e delle penali per l'inottemperanza del Gestore a quanto		
	previsto dalla Carta del servizio.		
-	Art. 49 - Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria.		
	1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano		
	circostanze eccezionali attenuanti e vengano compromesse la continuità del		
	s.i.i., l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito	-	_
	che parzialmente, l'Autorità potrà prendere tutte le misure necessarie per		_
	la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la		
	provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.		_
	2. La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale	<u> </u>	_
	l'Autorità contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di	1/7	
	rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla		
	gravità dell'inadempienza.		
,	3. Ai sensi di quanto disposto dal Disciplinare Tecnico Unificato, se il	. }	
	Gestore non rispetta gli standard e i tempi minimi previsti per gli interventi		
	di manutenzione, l'Autorità ha facoltà di-fare eseguire d'ufficio i lavori	. ,	
	necessari dopo 48 (quarantotto) ore dalla formale messa in mora rimasta		
	senza riscontro, addebitandone i costi, fatte salve le eventuali penali		_
	previste ed il risarcimento degli eventuali danni, al Gestore.		
	Art. 50 – Cessazione anticipata dell'affidamento per grave	- B	 -
	inadempimento.		
	Ove l'Autorità accerti inadempienze di rilevante gravità da parte del	1	
	Gestore, l'Autorità stessa si riserva di pronunciare – previa contestazione	1	
	scritta al Gestore – l'anticipata cessazione dell'affidamento della titolarità		
<u></u>			



	della gestione del s.i.i. nell'ATO 3, fatta salva l'applicazione delle	
	penalizzazioni previste dal precedente art. 48.	
	Art. 51 – Altre ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento.	
	1. L'affidamento della titolarità della gestione del s.i.i. nell'ATO 3 cessa	
	altresi in capo a SMA Torino S.p.A o ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.	
•	ovvero di entrambe:	
	a) qualora carico di SMA Torino S.p.A o ACEA Pinerolese Industriale	
•	S.p.A. sia pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di ammissione	
	ad altre procedure concorsuali;	
	b) in caso di scioglimento di SMA Torino S.p.A o ACEA Pinerolese	
	Industriale S.p.A., ovvero di impossibilità della società di proseguire	
	l'attività, nonché per il venire meno della forma giuridica o delle altre	
	condizioni previste dalla legge per l'attribuzione della gestione del s.i.i.,	
	nonché per il venir meno in capo a SMAT. S.p.A o ACEA Pinerolese	- \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
r	Industriale S.p.A. di una delle condizioni richieste dall'art. 113, comma 5,	
	lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit.;	<u> </u>
	c) qualora SMA Torino S.p.A o ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.	
	cedano parzialmente o totalmente la gestione del s.i.i. o segmenti della	
	stessa in violazione dell'art. 44 della Convenzione;	
	d) qualora si interrompa, per colpa o dolo di SMA Torino S.p.A o ACEA	- Sh
	Pinerolese Industriale S.p.A., il servizio di acquedotto o quello di	
•	smaltimento e depurazione delle acque reflue per una durata superiore a 3	
	(tre) giorni consecutivi, per una parte significativa del territorio;	·
	e) in caso di mancato versamento all'Autorità del canone annuale in	
	violazione dell'art. 24 della Convenzione;	
		1



t)	in caso di mancato trasferimento ai Comuni e alle Comunità Montane		
dei o	canoni/contributi in violazione dell'art. 25 della Convenzione;		
g)	in ogni altra ipotesi per la quale il presente atto, ovvero la		
delil	berazione della Conferenza dell'Autorità n. 173 del 2004, cit.,		
prev	vedano espressamente la cessazione, o il venir meno dell'affidamento.		
2.	Le conseguenze dell'anticipata cessazione saranno addebitate al		
Ges	store e l'Autorità avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di		
spes	se, oneri e danni subiti.		
	Art. 52 - Riscatto.		
1. I	L'Autorità potrà riscattare il servizio prima della scadenza prevista		
	l'art. 41 della presente Convenzione.	1	
· 2. I	Il riscatto comporta la restituzione di tutti i beni afferenti il s.i.i.	1/10	<u> </u>
	ll'ATO 3 in uso al Gestore, nonché degli altri beni successivamente	14	
	rvenuti o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del s.i.i.	- Hr	
(ber	eni mobili ed immobili).		.
3.	Nel caso di riscatto anticipato, ovvero di cessazione del presente		
rap	pporto, spetta al Gestore un'indennità nei limiti indicati al comma	·	
suc	ccessivo.		
4.	Si conviene espressamente che l'indennità è pari al solo capitale		
effe	fettivamente apportato dal Gestore dedotti gli ammortamenti effettuati	13	·
fin	no al momento del trasferimento delle opere stesse, che verrà corrisposto		
da	al gestore subentrante. Il gestore subentrante recupererà tali importi sulle		
fut	iture tariffe.		
5.	. Il ritardo nel pagamento dell'indennità definita ai sensi del precedente		
со	omma, dárà luogo a interessi secondo il tasso di sconto BCE a carico del	'	
		•	



ļ.		
	estore subentrante.	
5	5. Resta esclusa qualsivoglia valutazione del mancato profitto derivante	
	dalla conclusione anticipata del rapporto.	
7	7. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del s.i.i. ad	
	esso affidato espletandolo con la massima diligenza e nel rispetto degli	
	obblighi della presente Convenzione, anche in caso di riscatto, fino al	
	momento in cui la gestione sia svolta da altri gestori.	
<u> </u>	8. Fermo restando quanto sopra stabilito, alla cessazione del rapporto i	
	contratti d'utenza ed i beni necessari alla gestione del servizio sono	
· . ·	trasferiti senza ulteriori oneri o corrispettivi all'Autorità o ad altri dalla	
	stessa indicati, in buono stato di conservazione o ripristino e comunque in	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
,	condizioni idonee all'uso cui sono destinati ed al buon funzionamento del	1/2
	servizio.	
	SCI VIDIO.	
	Art. 53 - Recesso.	·
		- Pr
	Art. 53 - Recesso. 1. E' escluso il recesso del Gestore. 2. L'Autorità si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dandone	
	Art. 53 - Recesso. 1. E' escluso il recesso del Gestore.	
	Art. 53 - Recesso. 1. E' escluso il recesso del Gestore. 2. L'Autorità si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dandone	
	Art. 53 - Recesso. 1. E' escluso il recesso del Gestore. 2. L'Autorità si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dandone preavviso di almeno 6 (sei) mesi al Gestore, senza che alcun onere o penale possa essere addebitato alla Autorità. 3. Il Gestore s'impegna ad assicurare comunque la continuità	
	Art. 53 - Recesso. 1. E' escluso il recesso del Gestore. 2. L'Autorità si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dandone preavviso di almeno 6 (sei) mesi al Gestore, senza che alcun onere o penale possa essere addebitato alla Autorità.	
	Art. 53 - Recesso. 1. E' escluso il recesso del Gestore. 2. L'Autorità si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dandone preavviso di almeno 6 (sei) mesi al Gestore, senza che alcun onere o penale possa essere addebitato alla Autorità. 3. Il Gestore s'impegna ad assicurare comunque la continuità	
	Art. 53 - Recesso. 1. E' escluso il recesso del Gestore. 2. L'Autorità si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dandone preavviso di almeno 6 (sei) mesi al Gestore, senza che alcun onere o penale possa essere addebitato alla Autorità. 3. Il Gestore s'impegna ad assicurare comunque la continuità dell'erogazione del s.i.i. fino alla consegna dei beni al soggetto indicato dall'Autorità alle condizioni di cui al presente atto. Art. 54 - Forza maggiore.	
	Art. 53 - Recesso. 1. E' escluso il recesso del Gestore. 2. L'Autorità si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dandone preavviso di almeno 6 (sei) mesi al Gestore, senza che alcun onere o penale possa essere addebitato alla Autorità. 3. Il Gestore s'impegna ad assicurare comunque la continuità dell'erogazione del s.i.i. fino alla consegna dei beni al soggetto indicato dall'Autorità alle condizioni di cui al presente atto. Art. 54 - Forza maggiore. 1. Il Gestore non sarà considerato inadempiente alle obbligazioni previste	
	Art. 53 - Recesso. 1. E' escluso il recesso del Gestore. 2. L'Autorità si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dandone preavviso di almeno 6 (sei) mesi al Gestore, senza che alcun onere o penale possa essere addebitato alla Autorità. 3. Il Gestore s'impegna ad assicurare comunque la continuità dell'erogazione del s.i.i. fino alla consegna dei beni al soggetto indicato dall'Autorità alle condizioni di cui al presente atto. Art. 54 - Forza maggiore. 1. Il Gestore non sarà considerato inadempiente alle obbligazioni previste dalla presente Convenzione qualora l'adempimento di tali obbligazioni sia	
	Art. 53 - Recesso. 1. E' escluso il recesso del Gestore. 2. L'Autorità si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dandone preavviso di almeno 6 (sei) mesi al Gestore, senza che alcun onere o penale possa essere addebitato alla Autorità. 3. Il Gestore s'impegna ad assicurare comunque la continuità dell'erogazione del s.i.i. fino alla consegna dei beni al soggetto indicato dall'Autorità alle condizioni di cui al presente atto. Art. 54 - Forza maggiore. 1. Il Gestore non sarà considerato inadempiente alle obbligazioni previste	



dall'Autorità. Di queste, ogni qualvolta si verificassero, il Gestore dovrà darne comunicazione all'Autorità. A titolo esemplificativo per forza maggiore si intende qualunque evento o circostanza non prevedibile, tale da rendere impossibile o estremamente difficoltoso l'adempimento di uno o più degli obblighi di cui alla presente Convenzione, che non sia in alcun modo imputabile al Gestore o a sua colpa o negligenza e che sia al di fuori del controllo del Gestore, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi bellici, rivoluzioni, embarghi, provvedimenti di autorità civili o militari, terremoti, inondazioni, siccità, inquinamento delle acque degli invasi, interruzioni delle linee elettriche di alimentazione degli impianti di potabilizzazione, atti terroristici o altri gravi eventi atmosferici o calamità naturali e tutti gli eventi previsti dal Disciplinare Tecnico Unificato. L'inadempimento o il ritardo nell'adempimento saranno giustificati per tutta la durata di tali circostanze, ma la presente Convenzione continuerà a produrre ogni altro effetto. 2. Tutte le attività o gli adempimenti sospesi o interrotti ai sensi del presente articolo dovranno essere ripresi non appena la causa di forza maggiore sia venuta meno. Art. 55 - Clausola compromissoria. 1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Autorità e il Gestore, in dipendenza della presente Convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del s.i.i. 2. Le Parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora questa non sia raggiunta, qualunque controversia



,)
₹
<u> </u>



	·]	
	gestioni in capo agli enti pubblici appartenenti all'indicato Gruppo n. 2	
	della deliberazione della Conferenza dell'Autorità del 6 dicembre 2002, n.	
	108, per le quali l'affidamento della titolarità ha effetto ai sensi ed alle	
	condizioni di cui all'art. 3, comma 2, del presente atto, ed alla deliberazione	
	della Conferenza dell'Autorità n. 173 del 2004, cit.	
	2. Il Gestore prende, altresì, atto che esistono nell'ATO 3 gestioni in	
<u>.</u>	concessione e appalto che - ai sensi della deliberazione della Conferenza	
	dell'Autorità n. 173 del 2004, cit proseguono sino alla scadenza per le	
	stesse prevista, ed individuata dalle deliberazioni della Conferenza	
	dell'Autorità.	1
	3. Il Gestore prende altresì atto che esistono nell'ATO 3 soggetti proprietari	
	di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali di cui all'art. 113, comma	1/2
-	14, d.lgs. 267/2000, cit., riconosciuti con deliberazione della Conferenza	Z
	dell'Autorità del 16 luglio 2003, n. 136, dall'Autorità, che proseguono nella	
1,	gestione del servizio.	
,	4. Tutte le gestioni sono soggette al coordinamento indicato al successivo	
•	art. 60.	
	Art. 59 - Cessazione delle gestioni esistenti.	
	Ogni qualvolta cessi, per qualsiasi causa, un preesistente rapporto	
1	giuridico di gestione, ovvero qualsiasi gestione attualmente in atto, il	
	Gestore subentra nella gestione alle stesse condizioni indicate nella	. 7
	presente Convenzione e nella deliberazione della Conferenza dell'Autorità n.	\
	173 del 2004, cit.	
	Art. 60 - Coordinamento gestioni.	
	1. L'Autorità potrà definire, oltre a quanto già espressamente previsto nel	



	presente atto e negli atti costituenti parte integrante e sostanziale, con	·
	apposite direttive le linee generali per il coordinamento della pluralità di	
		*
	produttori del servizio, indicando modalità e termini per una maggiore	
	efficienza, efficacia ed economicità nell'erogazione del servizio all'utenza.	
	2. Il coordinamento di tutte le gestioni nell'ATO 3 ai sensi e per gli effetti	
	della l.r. n. 13 del 1997, cit., art. 7, comma 5, è svolto dalla SMA Torino	
	S.p.A quale mandataria capogruppo dell'Associazione Temporanea di	
	Imprese (A.T.I.).	
	3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la SMA Torino S.p.A	
	accetta e si assume tutti gli oneri del coordinamento favorendo ogni forma	
-	di collaborazione tra i produttori del servizio al fine di assicurare una	1/2
	gestione del s.i.i. improntata a metodologie di forte integrazione.	13
	4. Il Soggetto Coordinatore SMA Torino S.p.A. trasmette ogni 4 (quattro)	
	mesi un rapporto dettagliato in ordine alla realizzazione di tutte le	
	condizioni per l'affidamento della titolarità della gestione del servizio	
	indicate nella deliberazione della Conferenza dell'Autorità n. 173 del 2004,	
	cit., che è soggetto all'approvazione di questa Autorità.	
	5. La SMA Torino S.p.A. dovrà istituire, entro 2 (due) mesi dalla	
	sottoscrizione del presente atto, un Ufficio di coordinamento, adeguato	
-	sotto il profilo della competenza professionale ed idoneo all'assolvimento	9
	delle obbligazioni e dei compiti di coordinamento e di monitoraggio della	13
	gestione previsti nel presente atto e negli atti costituenti parte integrante e	
	sostanziale.	
	6. Sarà compito del Soggetto Coordinatore procedere all'acquisizione dei	
	dati presso i singoli soggetti produttori del servizio, renderli uniformi e	



•		
	trasmetterli all'Autorità secondo quanto previsto dal presente atto e dagli	•
	atti costituenti parte integrante e sostanziale.	
	Art. 61 – Ulteriori obblighi di comunicazione.	
	SMA Torino S.p.A. e ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. comunicano	. ,
	all'Autorità entro il 30 giugno 2005 le misure previste per dare attuazione a	
	quanto stabilito all'art. 7, comma V, l.r. n. 13 del 1997, cit., tenendo conto	
	di sue eventuali e successive modificazioni.	
•	Art. 62 - Imposte, tasse, canoni.	
	1. Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed	·
	ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato o dalla Regione, ivi compresi i	
	canoni di cui all'art. 35 del RD 11.12.1933 n. 1775 e successive	
	modificazioni.	
	2. Sono, altresì, a carico del Gestore le spese relative alla presente	12
	Convenzione.	F2
	Art. 63 - Disposizione fiscale.	
	I canoni e i contributi di cui alla presente Convenzione saranno	
	assoggettati o meno ad IVA ai termini di legge.	
	Art. 64 - Rinvio alla normativa.	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le parti	
	fanno espresso riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	10.0
	in materia.	The state of the s
•	Art. 65 - Interpretazione della Convenzione e degli atti costituenti)
	parte integrante e sostanziale.	
1	In caso di discordanze e/o dubbi interpretativi tra le previsioni del presente	
	attó e gli atti costituenti parte integrante e sostanziale, si conviene	



	espressamente che verrà applicata l'interpretazione che risulterà più	
	favorevole all'Autorità, agli Enti locali, ed agli Utenti, ad insindacabile	
	giudizio dell'Autorità medesima.	
	Art. 66 - Esclusione espressa di responsabilità dell'Autorità.	•
	Il Gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso gli Utenti,	
	verso gli Organismi preposti al controllo e verso i terzi per ogni aspetto	
	della gestione del s.i.i., nessuno escluso, anche ove svolta in attuazione del	
- 	presente atto, delle direttive, degli atti di controllo o coordinamento	
	dell'Autorità, tenendo sollevati e indenni l'Autorità e gli Enti Locali, nonché	
	gli Amministratori e il personale dipendente da tutti i suddetti Enti, da ogni	
·	e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi.	
	Art. 67 - Norma finale.	1/2
	Si richiamano qui integralmente i seguenti atti:	12
	• ¿ il Piano d'ambito, approvato con deliberazione della Conferenza	1/2
	dell'Autorità del 6 dicembre 2002, n. 107, così come adeguato ai nuovi	
	indirizzi della Conferenza dell'Autorità con deliberazione della medesima	•
	del 27 maggio 2004, n. 169;	
	• il Disciplinare Tecnico Unificato, approvato con deliberazione della	
	Conferenza dell'Autorità del 6 dicembre 2002, n. 108;	
	la Carta del servizio, approvata con deliberazione della Conferenza	
	dell'Autorità del 6 dicembre 2002, n. 107;	
	la deliberazione della Conferenza dell'Autorità del 27 maggio 2004,	.)
	n.173;	
	che costituiscono tutti parte integrante e sostanziale della presente	
<u></u>	Convenzione.	· ·



Letto confermato e sottoscritto a piè di questo atto che consta di fogli 56 e 2 alinee escluse le firme. SMA TORINO S.P.A. AUTORITÀ D'AMBITO N. 3 (Ing. Paolo Romano) "TORINESE" (Ing/Silvano Bavera) Torino, li 1/10/2004 Torino, li 1/10/2004 ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A (dr.Erminio Celestino Ribet) Torino, lì AUTENTICA DI FIRME Io sottoscritto Edoardo Sortino, Segretario Generale della Provincia di Torino e dell'Autorita' d'ambito, senza l'assistenza di testimoni per concorde ed espressa rinuncia dei comparenti aventi i requisiti di legge e don il mio consenso , certifico essere vere ed autografe le sovrapposte firme, nonche' le firme apposte a margine dei fogli che accompagnano il presente atto, dai signori sopra elencati della cui identita' personale mi dichiaro certo, i quali hanno apposto le dette firme in mia presenza in Torino, c.so Matteotti n. 32 il quino del mese di ollome dell'anno Zodi e dell'anno. del mese di II SEGRETARIO GENERALE 0527/002_04/BS/bs.doc